



COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO

Città metropolitana di Milano

COPIA

AREA LAVORI PUBBLICI / URBANISTICA

Registro di Pubblicazione n. 1
Registro Cronologico Generale n. 1160

DETERMINA N. 122 DEL 31-12-2020

Oggetto: RENO DE MEDICI SPA - INTERVENTI PROPEDEUTICI AL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E SOSTITUZIONE INDUSTRIALE DELL'AREA. DETERMINAZIONE CONCLUSIVA POSITIVA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA AI SENSI DELL'ART. 14, C. 2 DELLA L. 241/90 - FORMA SEMPLIFICATA IN MODALITA' ASINCRONA. APPROVAZIONE DEL PROGETTO OPERATIVO DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA, AI SENSI DELL'ART. 242 COMMA 7 DEL D. LGS. 152/2006.

Il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici / Urbanistica

VISTO il decreto di nomina del Sindaco n. 11 in data 03.07.2019 con il quale viene conferito alla sottoscritta la responsabilità dell'Area Tecnica e richiamato il decreto del Sindaco n. 6 del 02.11.2020;

RICHIAMATE:

- la determinazione UT n. 36 del 18.04.2019 ad oggetto: *"Reno De Medici Spa - Interventi propedeutici al progetto di riqualificazione e sostituzione industriale dell'area. Autorizzazione al piano di caratterizzazione ai sensi dell'art. 242 comma 3 del d.lgs. 152/2006. Determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi."*;
- la determinazione UT n. 93 del 21.10.2019 ad oggetto: *"Reno De Medici Spa – Interventi propedeutici al progetto di riqualificazione e sostituzione industriale dell'area. Autorizzazione al piano di caratterizzazione ai sensi dell'art. 242 comma 3 del D.Lgs. 152/2006. Concessione proroga tempi per la presentazione dell'analisi di rischio/progetto operativo di bonifica."*
- la determinazione UT n. 105 del 05.11.2019 ad oggetto: *"Reno De Medici Spa - Interventi propedeutici al progetto di riqualificazione e sostituzione industriale dell'area. Autorizzazione al piano di caratterizzazione ai sensi dell'art. 242 comma 3 del d.lgs. 152/2006. Perimetro progetto di bonifica."*;
- la determinazione UT n. 107 del 06.11.2019 ad oggetto: *"Reno De Medici Spa - Interventi propedeutici al progetto di riqualificazione e sostituzione industriale dell'area. Autorizzazione al piano di caratterizzazione ai sensi dell'art. 242 comma 3 del d.lgs. 152/2006. Perimetro progetto di bonifica – Integrazione."*;

- la determinazione UT n. 120 del 28.11.2019 ad oggetto: “*Reno De Medici Spa – Interventi propedeutici al progetto di riqualificazione e sostituzione industriale dell’area. Autorizzazione al piano di caratterizzazione ai sensi dell’art. 242 comma 3 del D.Lgs. 152/2006. Concessione seconda proroga tempi per la presentazione dell’analisi di rischio/progetto operativo di bonifica.*”
- la determinazione UT n. 125 dell’11.12.2019 ad oggetto: “*Reno De Medici Spa – Interventi propedeutici al progetto di riqualificazione e sostituzione industriale dell’area. Autorizzazione al piano di caratterizzazione ai sensi dell’art. 242 comma 3 del D.Lgs. 152/2006. Concessione terza proroga tempi per la presentazione dell’analisi di rischio/progetto operativo di bonifica.*”
- la determinazione UT n. 7 del 31.01.2020 ad oggetto: “*Reno De Medici Spa – Interventi propedeutici al progetto di riqualificazione e sostituzione industriale dell’area. Autorizzazione al piano di caratterizzazione ai sensi dell’art. 242 comma 3 del D.Lgs. 152/2006. Concessione quarta proroga tempi per la presentazione dell’analisi di rischio/progetto operativo di bonifica.*”;

VISTA l’istanza inoltrata da Reno de Medici spa in data 02.03.2020 (prot. 1896/1897/1898) volta all’approvazione del Progetto Operativo di Bonifica, ai sensi dell’art. 242 comma 7 del D.Lgs. 152/2006, costituito dai seguenti elaborati:

- D.01. Relazione tecnico-illustrativa
- D.02. Relazione geotecnica
- D.03. Inquadramento territoriale e urbanistico
- D.04. Planimetria generale aree di proprietà all’avvio delle attività di demolizione
- D.05. Planimetria risultanze delle attività di indagine della caratterizzazione
- D.06. Planimetria generale opere in progetto
- D.07. Messa in sicurezza permanente – Apprestamento – Pianta, sezioni e particolari costruttivi
- D.08. Messa in sicurezza permanente – Copertura superficiale finale – Pianta, sezioni e particolari costruttivi
- D.09. Fasi di intervento

TENUTO CONTO dello svolgimento della Conferenza decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona indetta con nota in data 06.03.2020 prot. 2087;

RILEVATA l'emergenza in corso legata al virus Covid-19 e preso atto dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, delle Ordinanze del Presidente della Regione Lombardia e di tutti gli atti inerenti al contenimento della diffusione del virus di cui sopra emanati dai Ministri competenti;

RICHIAMATA, quindi, la nota prot. 2423 del 24.03.2020 con la quale la Conferenza dei Servizi in argomento è stata traslata, stabilendo i seguenti termini:

- il termine perentorio entro il quale gli Enti coinvolti possono richiedere, ai sensi art. 2, comma 7, della Legge 241/1990, integrazioni documentali e/o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso di questa Amministrazione o non direttamente acquisibili presso altre Pubbliche Amministrazioni è il 08.04.2020;
- il termine perentorio entro il quale gli Enti coinvolti devono rendere le proprie determinazioni con riferimento all’oggetto della Conferenza di Servizi indetta e sulla base della documentazione prodotta è il 27.04.2020;

- la data per eventuale riunione da svolgere in modalità sincrona e con le modalità di cui all'articolo 14-ter della L. 241/90 è il 06.05.2020. Nel merito, tenendo conto delle necessità organizzative di tutte gli enti coinvolti;

RILEVATO che sono state e coinvolte le seguenti amministrazioni/enti:

- ARPA Lombardia - Dipartimento provinciale di Milano UO suolo, bonifiche e attività estrattive;
- ATS Milano - Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria UOC salute e ambiente;
- Città Metropolitana di Milano - Area tutela e valorizzazione ambientale settore rifiuti e bonifiche;
- Regione Lombardia - Direzione generale ambiente, energia e sviluppo sostenibile unità organizzativa economia circolare, usi della materia e bonifiche;
- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano;

RICHIAMATA la nota in data 30.04.2020 prot.3270 con la quale si comunicava:

- l'impossibilità di assumere qualsiasi tipo di determinazione in merito al procedimento in corso nei termini previsti, anche alla luce del fatto che non sono pervenute tutte le determinazioni degli enti invitati ad esprimersi;
- che l'eventuale riunione della Conferenza dei Servizi in modalità sincrona, già pianificata per il 06.05.2020 non poteva, quindi, essere confermata;

DATO ATTO che prima del 30.04.2020 sono pervenute le seguenti note:

- prot. 2569 del 01.04.2020 da parte della Soprintendenza;
- prot. 3204 del 28.04.2020 da parte di ATS della Città Metropolitana di Milano;

e che dopo tale data sono pervenute le seguenti note:

- prot. 3354 del 06.05.2020 da parte della Città Metropolitana di Milano;
- prot. 3667 del 19.05.2020 da parte di ARPA Lombardia;
- prot. 4594 del 18.06.2020 da parte di Regione Lombardia;

RICHIAMATA la nota prot. 4709 in data 22.06.2020 con la quale veniva indetta una seconda Conferenza dei Servizi Decisoria, da svolgere in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e con la quale veniva stabilito il termine per la produzione delle integrazioni richieste da parte degli Enti coinvolti (02.07.2020), il termine per la ricezione delle determinazioni degli Enti stessi (24.07.2020) e la data per l'eventuale conferenza sincrona (30.07.2020);

DATO ATTO che la proprietà ha inviato la documentazione integrativa richiesta con nota in data 02.07.2020 (prot. 5094 del 03.07.2020) e che sono pervenute le seguenti note:

- prot. 4948 del 29.06.2020 da parte di ARPA Lombardia;
- prot. 5872 del 24.07.2020 da parte della Città Metropolitana di Milano;
- prot. 5947 del 27.07.2020 da parte di ATS Milano Città Metropolitana;

PRESO ATTO della rilevanza degli argomenti contenuti nelle note di ARPA Lombardia e di Città Metropolitana di Milano, si è proceduto, con nota prot. 5985 del 29.07.2020, **alla sospensione dei termini** sia per l'emissione della determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi in argomento che per l'eventuale seduta della Conferenza sincrona;

DATO ATTO che con la predetta nota di sospensione si inoltravano ad ARPA Lombardia e a Regione Lombardia specifiche richieste di chiarimento legate alla natura dei materiali da collocare nella MISP oggetto del progetto argomento della Conferenza dei Servizi;

VISTA la rilevanza del procedimento, legato alla riconversione del comparto industriale per l'insediamento di una nuova vetreria da parte di Vetropack Italia e rilevato che nei termini previsti (10 giorni) nulla è pervenuto in ordine ai chiarimenti richiesti da parte dei due Enti coinvolti;

RICHIAMATE le riunioni telematiche svolte alla presenza dei rappresentanti degli Enti interessati, della proprietà (con i propri tecnici) e dei rappresentanti dell'Amministrazione Comunale, finalizzate all'interpretazione della DGR 2798 del 31.01.2020 e alla sua applicazione alla luce dei chiarimenti intercorsi tra Regione Lombardia ed il Ministero competente;

VISTA la nota inviata dall'Amministrazione Comunale (prot. 9362 del 17.11.2020) agli Enti coinvolti rivolta all'ottenimento di chiarimenti in ordine alle necessarie indicazioni per la conclusione del procedimento di approvazione del Progetto Operativo degli interventi di Bonifica propedeutico all'insediamento industriale di Vetropack Italia nel sito in argomento;

VISTE, ALTRESÌ:

- la nota pervenuta da ARPA Lombardia in data 26.11.2020 -prot. 9693- con la quale l'Agenzia, con riferimento al procedimento di bonifica in oggetto ed all'incontro congiunto tenutosi in data 20.11.2020, conferma che procederà alle competenti valutazioni tecniche sulla base delle determinazioni di Regione Lombardia, quale esito delle già intervenute interlocuzioni da parte della stessa con il MATTM;
- la nota pervenuta da parte di Regione Lombardia - Direzione Generale ambiente e clima economia circolare, usi della materia e bonifiche - in data 27.11.2020 (prot. 9718)- con la quale viene indicato che, nelle more della precisazione relativa alla DGR 2798 del 31 gennaio 2020, i procedimenti che prevedono l'applicazione della DGR stessa, compresa la bonifica in argomento, possano proseguire avendo l'accortezza di seguire le indicazioni Ministeriali illustrate nella nota stessa;

DATO ATTO che la comunicazione di Regione Lombardia è stata inviata oltre che agli enti coinvolti anche alla proprietà interessata dal procedimento (Reno de Medici spa);

RILEVATO CHE la proprietà Reno de Medici spa ha fatto pervenire, con note prot. 9926/9927/9928 del 04.12.2020, il Progetto Operativo degli interventi di Bonifica e di Messa in Sicurezza Permanente ai sensi dell'art. 242 comma 7 del D.Lgs. 152/06, integrato come da richieste del Comune di Boffalora Sopra Ticino (prot. 4709 del 22/06/2020) e allineata ai contenuti della nota di Regione Lombardia del 27.11.2020 prot. 9718, così composto:

- D.18. Relazione tecnico-illustrativa
- D.19. Inquadramento territoriale e urbanistico
- D.20. Planimetria generale aree di proprietà all'avvio delle attività di demolizione
- D.21. Planimetria risultanze delle attività di indagine della caratterizzazione
- D.22. Planimetria generale opere in progetto
- D.23. Messa in sicurezza permanente – Apprestamento – Pianta, sezioni e particolari costruttivi
- D.24. Messa in sicurezza permanente – Copertura superficiale finale – Pianta, sezioni e particolari costruttivi
- D.25. Fasi di intervento

che di fatto annulla e sostituisce integralmente il progetto precedentemente inviato;

PRESO ATTO che con nota prot. 9949 del 04.12.2020, con riferimento alla seconda Conferenza di Servizi Decisoria ai sensi dell'art. 14 comma 2, della L. 241/90, da svolgere in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90, sospesa con nota prot. 5985 del 29.07.2020, è stata comunicata la ripresa della Conferenza volta all'approvazione del Progetto Operativo di Bonifica sull'area di proprietà Reno De Medici spa, indicando i termini per la richiesta di eventuali integrazioni (10.12.2020), i termini per la ricezione delle determinazioni degli Enti (18.12.2020) e fissando la data per l'eventuale conferenza sincrona (23.12.2020);

RILEVATO che sono pervenute le seguenti note da parte degli enti coinvolti:

- ATS Milano Città Metropolitana - prot. 10602 del 21.12.2020;
- Città Metropolitana di Milano - prot. 10610 del 21.12.2020;
- ARPA Lombardia - prot. 10622 del 21.12.2020;

che riportano indicazioni/prescrizioni che consentono la chiusura positiva della Conferenza dei Servizi in argomento in quanto gli enti non hanno presentato determinazioni di dissenso o con assenso condizionato e che le indicazioni/prescrizioni non apportano modifiche sostanziali alla decisione oggetto della Conferenza;

DATO ATTO che le note di cui sopra (prot. 10602, 10610 e 10622 del 21.12.2020) sono allegate in formato digitale al presente atto quale parte integrante e sostanziale e che i contenuti delle stesse si richiamano integralmente;

DATA la complessità delle determinazioni ricevute dagli enti coinvolti, si ritiene di suddividere le indicazioni operative dalle prescrizioni e di riportarle nel dettaglio nel medesimo ordine di comparsa sulle determinazioni citate per ogni ente, anche se le note pervenute sono allegate digitalmente e parte integrante e sostanziale del presente atto, così come il progetto nella versione del 04.12.2020 (prot. 9926/9927/9928):

ATS Milano Città Metropolitana – prot. 10602 del 21.12.2020:

Prescrizioni

“... qualora nel monitoraggio dei contaminanti volatili dei soil gas fossero rilevate le sostanze ricercate in concentrazione superiore ai limiti di rilevabilità, si tenga conto della presenza dei futuri fruitori del sito, dei recettori esterni all'area e di eventuali altre sorgenti secondarie di disturbo nell'eventuale collocazione dei punti di monitoraggio di aria ambiente. In relazione alla presenza di recettori residenziali esterni, si ritiene che i limiti di rilevabilità per il monitoraggio dell'aria ambiente debbano essere calcolati sulla base dei relativi parametri di esposizione e i parametri tossicologici definiti dal Database ISS-INAIL, ultimo aggiornamento disponibile, per consentire le valutazioni sanitarie richieste. Si chiede che il piano di monitoraggio venga preventivamente concordato con l'Agenzia scrivente”.

Città Metropolitana di Milano - prot. 10610 del 21.12.2020:

Prescrizioni

“...Per quanto concerne il conferimento dei terreni contaminati e dei riporti non conformi nel volume confinato on site, si precisa quanto segue:

- 1. le matrici e i riporti contenenti amianto devono essere stoccati in celle monodedicate. Tali celle devono essere geolocalizzate e individuate su apposita mappa;*
- 2. si ritiene che sui materiali per i quali le analisi sulla presenza di amianto ne riscontrassero l'assenza e/o concentrazioni inferiori alle CSC, debba comunque essere misurato l'indice di rilascio previsto dalla Tabella 7, alla Parte 4, dell'Allegato 4 del D.Lgs.36/03. Si ritiene, inoltre, che gli stessi debbano essere stoccati nelle suddette celle monodedicate;*

3. posto che il d.lgs. 36/2003 prevede, per le discariche di rifiuti non pericolosi, una durata della post gestione di 30 anni, si chiede all'Impresa responsabile di inviare, ad inizio del nono anno di post gestione, un report dei risultati dei monitoraggi effettuati negli 8 anni precedenti, affinché le autorità competenti possano verificare la necessità di prolungare la suddetta post gestione oltre i 10 anni;

4. ogni variazione nella titolarità della MISP dovrà essere prontamente comunicata all'autorità competente...;

Viene indicata la seguente precisazione in ordine all'eventuale utilizzo di un impianto mobile: "...Qualora la Società volesse avvalersi dell'utilizzo di un impianto mobile, così come indicato a pag. 133 del progetto, richiamata la D.G.R. 10098/2009 del 7/08/2009 la quale prevede che la "[...] legittimazione ad operare [...]" (autorizzazione dell'impianto e comunicazione di campagna mobile) sia ricompresa esplicitamente nel progetto di bonifica approvato, si fa presente che dovrà essere presentata una variante progettuale al POB. In tale ambito deve essere tenuto conto che la normativa settoriale prevede che per potenzialità di trattamento rifiuti superiori alle 10 t/g debba essere presentata preliminarmente una verifica di assoggettabilità a V.I.A. e che il calcolo per verificare il limite di 10 t/g per le campagne mobili, ai sensi della d.g.r. 11317/2010, è dato dal rapporto tra quantitativo totale di rifiuti da trattare e numero dei giorni previsti di campagna..."

ARPA Lombardia - prot. 10622 del 21.12.2020

Indicazioni operative

"...i collaudi (sopralluoghi e campionamenti) saranno eseguiti in contraddittorio con la scrivente Agenzia con la quale si chiede di concordare preventivamente le attività di campo e con riferimento al cronoprogramma che si chiede sia trasmesso con le date dei previsti interventi.

In sede di sopralluogo, l'Agenzia si riserva di aggiungere eventuali punti di campionamento e/o di incrementare il numero di campioni sulla base dello stato dei luoghi e/o di evidenze organolettiche per le quali si riserva di eseguire campioni puntuali.

Nel caso di presenza, in particolare sulle pareti, di materiali di riporto gli stessi dovranno essere gestiti in conformità alle disposizioni dettate dalla normativa vigente (L. 98/2013) ed i campioni saranno prelevati anche tal quale, sottoposti a Test di cessione secondo le modalità previste dal D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i., e gli esiti saranno confrontati con le CSC previste per la matrice acque sotterranee (D. Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte IV, Titolo V, Allegato 5, Tabella 2).

Per quanto riguarda le metodiche analitiche si invita il laboratorio di parte a concordarle preventivamente con il Settore Laboratorio, U.O. Laboratorio Arpa di Milano. I metodi di prova utilizzati dai laboratori di ARPA Lombardia, qualora multiparametrici, sono in grado di rilevare più analiti appartenenti alle medesime famiglie e classi chimiche o con analoghe proprietà chimicofisiche.

Pertanto, nel Rapporto di Prova verrà data evidenza di parametri che presentano concentrazioni superiore ai limiti di legge, ancorché non inseriti nel set analitico richiesto. Tali parametri saranno utilizzati per approfondimenti conseguenti.

Al fine di tenere monitorato lo stato d'avanzamento delle attività di bonifica previste, si chiede all'Azienda di trasmettere a tutti gli Enti, Note tecniche periodiche in particolare al termine di ogni specifica attività del cronoprogramma e comunque con tempistiche che non devono superare i 20/30 giorni.

Quanto sopra per consentire l'esecuzione, da parte degli Enti, di sopralluoghi per le rispettive competenze, finalizzati alla presa visione dello stato dei luoghi anche in previsione, per l'Agenzia, della stesura di Relazione tecnica ai sensi dell'art. 248 del D. Lgs. 153/2006 e s.m.i..."

“...Per quanto riguarda la posa del sistema di impermeabilizzazione sia di fondo sia della copertura finale, si chiede di comunicare con anticipo le date della messa in opera dei diversi strati che costituiscono il pacchetto al fine di consentire all’Agenzia i controlli di competenza; si anticipa al riguardo che gli stessi saranno effettuati con riferimento alle Istruzione Operativa della scrivente Agenzia (I.O.SL006 rev. 01 del 8/02/2016) e relativi allegati disponibili su sito web di Arpa..”

Prescrizione

Prendendo atto di quanto indicato da ARPA in merito alla MISP: *“...Per quanto riguarda le celle monodedicare delle matrici e dei riporti con concentrazioni di amianto eccedente le CSC di Colonna B, si chiede di confermare che le stesse riguarderanno solo i materiali suddetti e non anche terreni con frammenti di amianto come indicato in alcuni passaggi nel documento...”* si ritiene di considerare la richiesta di chiarimento quale prescrizione, quindi: **si chiede che le celle monodedicare delle matrici e dei riporti con concentrazioni di amianto eccedente le CSC di Colonna B, riguardino solo i materiali suddetti e non i terreni con frammenti di amianto.**

In relazione, invece, a quanto riportato in ordine all’impiego di impianti mobili: *“...Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti per i quali è previsto il conferimento ad impianti esterni, si rimanda alla competente Città Metropolitana di Milano; si chiede però di chiarire quanto indicato a pag. 133 del documento (paragrafo 12.9) in merito alla possibilità di trattamento in sito dei rifiuti rimossi per i quali non è indicata nel documento l’impiego di impianti mobili e relative campagne...”* si ritiene di poter far riferimento espresso a quanto sopra riportato relativo alle determinazioni di Città Metropolitana stessa laddove si indica che: “qualora la Società volesse avvalersi dell’utilizzo di un impianto mobile, così come indicato a pag. 133 del progetto, richiamata la D.G.R. 10098/2009 del 7/08/2009 la quale prevede che la “[...] legittimazione ad operare [...]” (autorizzazione dell’impianto e comunicazione di campagna mobile) sia ricompresa esplicitamente nel progetto di bonifica approvato, si fa presente che dovrà essere presentata una variante progettuale al POB. In tale ambito deve essere tenuto conto che la normativa settoriale prevede che per potenzialità di trattamento rifiuti superiori alle 10 t/g debba essere presentata preliminarmente una verifica di assoggettabilità a V.I.A. e che il calcolo per verificare il limite di 10 t/g per le campagne mobili, ai sensi della d.g.r. 11317/2010, è dato dal rapporto tra quantitativo totale di rifiuti da trattare e numero dei giorni previsti di campagna...”, dando alla proprietà l’onere di attivare le necessarie variazioni al progetto in argomento allorché si ritenesse necessario l’utilizzo di un impianto mobile.

Indicazione operativa

“...Con riferimento alla caratterizzazione del terreno colturale e del terreno ghiaioso-sabbioso proveniente dagli scavi dell’invaso, prevista in cumulo, si richiama quanto argomentato nelle precedenti valutazioni tecniche e si chiede che la stessa sia effettuata con riferimento ai requisiti previsti dal DPR 120/2017 in termini di numero di campioni rispetto sia ai volumi che alle profondità di scavo; visto che la caratterizzazione è effettuata da cumuli depositati temporaneamente in attesa di riutilizzo (come indicato nel documento), si chiede se la stessa non possa essere effettuata preventivamente in banco...”

Prescrizione

“...Le aree di deposito temporaneo dei diversi materiali (da riutilizzare in sito per il ripristino finale e/o da confinare nella MISP) dovranno essere adeguatamente separate per

tipologia, identificate tramite segnaletica posizionata in modo visibile, nella quale devono essere riportate, per la tracciabilità delle stesse, le informazioni relative all'area di scavo di provenienza, alla tipologia del materiale ed alla destinazione finale (ripristino e/o MISP) ...”

Indicazione operativa

“...Relativamente alla copertura superficiale multistrato della MISP si prende atto che viene mantenuto lo spessore dello strato di copertura vegetale di 0.5 m rispetto allo spessore di 1 m indicato dall'Allegato 1 del D. Lgs. 36/2003 con successiva posa di biotessile pre-seminato; si chiede comunque di valutare la posa in opera di un metro di copertura vegetale nel rispetto dei suddetti disposti normativi...”

In relazione alla presente richiesta di valutazione da parte di ARPA si sottolinea che una diversa conformazione della copertura superficiale comporta un impatto paesaggistico delle opere, da sottoporre ad idoneo procedimento.

Indicazione operativa

“...Le date dei monitoraggi delle acque sotterranee dovranno essere concordate preventivamente con Arpa per consentire i controlli di competenza; per quanto riguarda le metodiche analitiche si invita il laboratorio di parte a concordarle preventivamente con il Settore Laboratorio, U.O. Laboratorio Arpa di Milano...”

Prescrizione

“...L'Azienda dovrà trasmettere un Report annuale argomentando gli esiti delle attività di monitoraggio e controllo eseguite anche al fine di verificare lo stato di conservazione e l'integrità del capping realizzato, nonché la verifica qualitativa della matrice acque sotterranee...”

VERIFICATO CHE il Progetto Operativo degli interventi di Bonifica e di Messa in Sicurezza Permanente, così come modificato in data 04.12.2020, non prevede elementi che incidono sull'aspetto esteriore e sul Paesaggio, in variante rispetto a quanto in precedenza previsto e, pertanto, l'Autorizzazione Paesaggistica prot. 2949/2020, non risulta più parte integrante del presente procedimento così come il Permesso di Costruire n. 30/2020 (entrambi gli atti assumono efficacia in via autonoma per le parti non contrastanti con il presente provvedimento);

DATO ATTO che nulla è pervenuto da parte della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano e da parte di Regione Lombardia e, quindi, per i predetti enti la Conferenza dei Servizi assume l'assenso senza condizioni, secondo quanto stabilito dalla L. 241/90 e s.m.i. e specificato nella nota prot. 9949 del 04.12.2020;

RILEVATO CHE, ai fini dell'emissione della determinazione conclusiva della conferenza, è stata richiesta alla proprietà, con nota prot. 10667 del 22.12.2020, la quantificazione del costo stimato dell'intervento finalizzato all'individuazione dell'entità delle garanzie finanziarie, ai sensi dell'art. 242 c. 7 del D.Lgs. 152/2006;

RILEVATO quanto previsto dall'art. 242 comma 7 del D.lgs. 152/2006: *“...Con il provvedimento di approvazione del progetto sono stabiliti anche i tempi di esecuzione, indicando altresì le eventuali prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori ed è fissata l'entità delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al cinquanta per cento del costo stimato dell'intervento, che devono essere prestate in favore della regione per la corretta*

esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi...” e tenuto conto che si tratta di procedimento a carico del Comune, ai sensi della LR 30/2006, art. 5;

VISTA la nota pervenuta in data 30.12.2020 (prot.10886) da parte della proprietà con la quale, tramite l'elaborato D.26, ha comunicato il costo stimato dell'intervento comprensivo delle attività conseguenti la fase di chiusura dell'intervento stesso, così come previsto dalla DGR n. XI/2789 del 31.01.2020;

RICHIAMATE:

- la DGR 8/2744 del 15.06.2006 “*Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati*”;
- la DGR 8/4033 del 24.01.2007 “*Trasferimento ai comuni delle funzioni amministrative inerenti gli interventi di bonifica di siti contaminati in attuazione della l.r. n. 30/2006 - Modifica alla d.g.r. n. 2838/2006*”;

RICHIAMATA, in particolare, la D.G.R. 31.01.2020 - n. XI/2789 “*Interventi di messa in sicurezza permanente con realizzazione di volume confinato on site a servizio dell'intervento di bonifica – Approvazione indirizzi*”, laddove si indica che nel provvedimento di approvazione del progetto devono essere stabiliti:

- i tempi di esecuzione;
- eventuali prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori;
- l'entità delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al cinquanta per cento del costo stimato dell'intervento, che devono essere prestate in favore del Comune (in ragione della LR 30/2006) per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi;
- i materiali ammissibili e le loro caratteristiche per il conferimento nel volume confinato on site;
- le limitazioni d'uso delle aree a seguito della realizzazione degli interventi di MISP (in particolare, dovrà essere vietato l'utilizzo per coltivazioni alimentari, umane o zootecniche della porzione d'area interessata dal volume confinato on site);

DATO ATTO, altresì, che nel caso specifico la DGR di cui sopra, prevede l'esigenza di una doppia garanzia finanziaria:

- una per la realizzazione dell'intervento di MISP, comprensiva della realizzazione del volume confinato on site (da svincolare a seguito di avvenuta conclusione dell'intervento e della certificazione provinciale e contestualmente all'accettazione della garanzia finanziaria per la fase successiva alla chiusura dell'intervento);
- una a copertura delle attività da attuare a seguito della chiusura dell'intervento di MISP e del volume confinato;

RILEVATO, ALTRESI', che l'uso delle aree a seguito della conclusione delle operazioni di bonifica dovrà essere allineato con quanto previsto dalla parte IV - Titolo V - Allegato 5 (Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti), Tabella 1 (Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare) del Dlgs. 152/2006, tenendo presenti gli obiettivi del Progetto Operativo degli interventi di Bonifica e di Messa in Sicurezza Permanente oggetto del presente atto;

RILEVATO che le eventuali limitazioni d'uso indicate nel presente provvedimento di autorizzazione degli interventi di bonifica/MISP dovranno essere riportate negli strumenti urbanistici comunali;

RITENUTO, preso atto degli elaborati costituenti il Progetto Operativo degli interventi di Bonifica e di Messa in Sicurezza Permanente ai sensi dell'art. 242 comma 7 del D.Lgs. 152/06 (ns. prot. 9926/9927/9928 del 04.12.2020) ed in particolar modo il cronoprogramma allegato alla Relazione tecnico-illustrativa, **di stabilire** - ai sensi dell'art. 242 comma 7 del D.Lgs. 152/2006 e della D.G.R. 31 gennaio 2020 - n. XI/2789:

- presentazione della garanzia finanziaria relativa all'intervento comprensivo della MISP: entro 30 giorni dalla ricezione del presente atto;
- inizio lavori: entro 60 giorni dalla data di ricezione del presente atto;
- tempi di esecuzione dei lavori: 175 giorni dalla data di inizio lavori;
- prescrizioni:

ATS Milano Città Metropolitana – prot. 10602 del 21.12.2020:

“... qualora nel monitoraggio dei contaminanti volatili dei soil gas fossero rilevate le sostanze ricercate in concentrazione superiore ai limiti di rilevanza, si tenga conto della presenza dei futuri fruitori del sito, dei recettori esterni all'area e di eventuali altre sorgenti secondarie di disturbo nell'eventuale collocazione dei punti di monitoraggio di aria ambiente. In relazione alla presenza di recettori residenziali esterni, si ritiene che i limiti di rilevanza per il monitoraggio dell'aria ambiente debbano essere calcolati sulla base dei relativi parametri di esposizione e i parametri tossicologici definiti dal Database ISS-INAIL, ultimo aggiornamento disponibile, per consentire le valutazioni sanitarie richieste. Si chiede che il piano di monitoraggio venga preventivamente concordato con l'Agenzia scrivente...”

Città Metropolitana di Milano - prot. 10610 del 21.12.2020:

“...Per quanto concerne il conferimento dei terreni contaminati e dei riporti non conformi nel volume confinato on site, si precisa quanto segue:

1. le matrici e i riporti contenenti amianto devono essere stoccati in celle monodedicato. Tali celle devono essere geolocalizzate e individuate su apposita mappa;

2. si ritiene che sui materiali per i quali le analisi sulla presenza di amianto ne riscontrassero l'assenza e/o concentrazioni inferiori alle CSC, debba comunque essere misurato l'indice di rilascio previsto dalla Tabella 7, alla Parte 4, dell'Allegato 4 del D.Lgs.36/03. Si ritiene, inoltre, che gli stessi debbano essere stoccati nelle suddette celle monodedicato;

3. posto che il d.lgs. 36/2003 prevede, per le discariche di rifiuti non pericolosi, una durata della post gestione di 30 anni, si chiede all'Impresa responsabile di inviare, ad inizio del nono anno di post gestione, un report dei risultati dei monitoraggi effettuati negli 8 anni precedenti, affinché le autorità competenti possano verificare la necessità di prolungare la suddetta post gestione oltre i 10 anni;

4. ogni variazione nella titolarità della MISP dovrà essere prontamente comunicata all'autorità competente...;

Viene indicata la seguente precisazione in ordine all'eventuale utilizzo di un impianto mobile: *“...Qualora la Società volesse avvalersi dell'utilizzo di un impianto mobile, così come indicato a pag. 133 del progetto, richiamata la D.G.R. 10098/2009 del 7/08/2009 la quale prevede che la “[...] legittimazione ad operare [...]” (autorizzazione dell'impianto e comunicazione di campagna mobile) sia ricompresa esplicitamente nel progetto di bonifica approvato, si fa presente che dovrà essere presentata una variante progettuale al POB. In tale ambito deve essere tenuto conto*

che la normativa settoriale prevede che per potenzialità di trattamento rifiuti superiori alle 10 t/g debba essere presentata preliminarmente una verifica di assoggettabilità a V.I.A. e che il calcolo per verificare il limite di 10 t/g per le campagne mobili, ai sensi della d.g.r. 11317/2010, è dato dal rapporto tra quantitativo totale di rifiuti da trattare e numero dei giorni previsti di campagna...”

ARPA Lombardia - prot. 10622 del 21.12.2020

Prendendo atto di quanto indicato da ARPA in merito alla MISIP: “...Per quanto riguarda le celle monodedicato delle matrici e dei riporti con concentrazioni di amianto eccedente le CSC di Colonna B, si chiede di confermare che le stesse riguarderanno solo i materiali suddetti e non anche terreni con frammenti di amianto come indicato in alcuni passaggi nel documento...” si ritiene di considerare la richiesta di chiarimento quale prescrizione, quindi: **si chiede che le celle monodedicato delle matrici e dei riporti con concentrazioni di amianto eccedente le CSC di Colonna B, riguardino solo i materiali suddetti e non i terreni con frammenti di amianto**

In relazione, invece, a quanto riportato in ordine all’impiego di impianti mobili: “...Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti per i quali è previsto il conferimento ad impianti esterni, si rimanda alla competente Città Metropolitana di Milano; si chiede però di chiarire quanto indicato a pag. 133 del documento (paragrafo 12.9) in merito alla possibilità di trattamento in sito dei rifiuti rimossi per i quali non è indicata nel documento l’impiego di impianti mobili e relative campagne...” si ritiene di poter far riferimento espresso a quanto sopra riportato relativo alle determinazioni di Città Metropolitana stessa laddove si indica che: “qualora la Società volesse avvalersi dell’utilizzo di un impianto mobile, così come indicato a pag. 133 del progetto, richiamata la D.G.R. 10098/2009 del 7/08/2009 la quale prevede che la “[...] legittimazione ad operare [...]” (autorizzazione dell’impianto e comunicazione di campagna mobile) sia ricompresa esplicitamente nel progetto di bonifica approvato, si fa presente che dovrà essere presentata una variante progettuale al POB. In tale ambito deve essere tenuto conto che la normativa settoriale prevede che per potenzialità di trattamento rifiuti superiori alle 10 t/g debba essere presentata preliminarmente una verifica di assoggettabilità a V.I.A. e che il calcolo per verificare il limite di 10 t/g per le campagne mobili, ai sensi della d.g.r. 11317/2010, è dato dal rapporto tra quantitativo totale di rifiuti da trattare e numero dei giorni previsti di campagna...”, dando alla proprietà l’onere di attivare le necessarie variazioni al progetto in argomento allorché si ritenesse necessario l’utilizzo di un impianto mobile.

“...Le aree di deposito temporaneo dei diversi materiali (da riutilizzare in sito per il ripristino finale e/o da confinare nella MISIP) dovranno essere adeguatamente separate per tipologia, identificate tramite segnaletica posizionata in modo visibile, nella quale devono essere riportate, per la tracciabilità delle stesse, le informazioni relative all’area di scavo di provenienza, alla tipologia del materiale ed alla destinazione finale (ripristino e/o MISIP)...”

“...L’Azienda dovrà trasmettere un Report annuale argomentando gli esiti delle attività di monitoraggio e controllo eseguite anche al fine di verificare lo stato di conservazione e l’integrità del capping realizzato, nonché la verifica qualitativa della matrice acque sotterranee...”

Si richiamano, altresì tutte le **indicazioni operative** sopra indicate.

- entità e tipologia delle garanzie finanziarie: € 1.968.872,96 (pari al 50% dell'importo presunto per l'esecuzione delle opere comprensivo della fase successiva alla chiusura - importo totale pari ad € 3.937.745,93, come da comunicazione prot. 10886 del 30.12.2020). Trattasi della prima garanzia prevista per l'intervento; la seconda dovrà essere depositata a seguito della certificazione provinciale, come previsto dalla DGR XI/2789 del 31.01.2020. Le garanzie devono essere conformi alla DGR 8/2744 del 15.06.2006 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni;
- materiali ammissibili e le loro caratteristiche per il conferimento nel volume confinato on site: sono ammissibili nel volume confinato on site (MISP), in esito ai chiarimenti di Regione Lombardia (prot. 9718 del 27.11.2020) in merito alla D.G.R. 31 gennaio 2020 - n. XI/2789, riporti non conformi e terreni contaminati, così come riportato nel documento di progetto "Relazione Tecnico Illustrativa" – elaborato D18 – pag. 91 – del quale si riporta un estratto della tabella 20:

Area	Codice campione	Strato di riferimento	Tipologia materiali	Destinazione	Laboratorio	Rapporto di prova
Area S30 D1	S30 D1	-0,50/-4,30	riporti non conformi	MISP	Agrolab	137494 - 406853
Area S30 D3	S30 D3-A	-0,60/-3,00	riporti non conformi	MISP	Envirolab	2000377-001
	S30 D3-B	-3,00/-4,90	riporti non conformi	MISP	Envirolab	2000377-004
Area S4 D2	S4 D2	-1,00/-3,20	riporti non conformi	MISP	Agrolab	137494 - 406857
Area S4 D3	S4 D3	-1,00/-5,50	riporti non conformi	MISP	Agrolab	137494 - 406856
Area trasformatori	Trasformatori	0,00/-3,00	terreni contaminati	MISP	Agrolab	137494 - 406858
S23	S23	0,00/-1,00	terreni contaminati	MISP	Agrolab	137494 - 406859
Area F	F	0,00/-1,00	riporti non conformi	MISP	Agrolab	137494 - 406860
Area A	A-A	0,50/-2,00	riporti non conformi	MISP	Envirolab	2000377-005
	A-B	-2,00/-4,00	riporti non conformi	MISP	Envirolab	2000377-002
Area G	G	0,00/-1,00	riporti non conformi	MISP	Envirolab	2000588-001

con espresso riferimento ai rapporti di prova allegati al progetto (elaborato D18-allegato 3), così come meglio indicato, a livello volumetrico (stimato), nella tabella di seguito riportata (elaborato D18 – pag.95 – tabella 24):

Soluzione progettuale individuata: scavo e trasferimento in una MISP con realizzazione di un volume confinato on site			
Tipologia materiali	Area	Volume stimato	Totale
		(mc)	(mc)
Terreni contaminati	Area trasformatori	1.590	2.355
	Sondaggio C25	440	
	Sondaggio S23	135	
	Sondaggio S37	190	
Terreni contenenti amianto come superamento delle CSC	Sondaggio S31	30	30
Riporti non conformi	Area A	850	11.380
	Area F	2.030	
	Area G	2.500	
	Area S4-D2	1.150	
	Area S4-D3	2.750	
	Area S30-D1	1.590	
	Area S30-D3	510	

Riporti non conformi contenenti amianto come superamento delle CSC	Area A	850	1.360
	Area S30-D3	510	
Totale complessivo			15.125

- limitazioni d'uso delle aree a seguito della realizzazione degli interventi di MISP:
 - a) Superfici rapportabili al piano campagna caratterizzate dalla presenza di un cassonetto in materiale inerte - In corrispondenza di tali aree **sono vietate le seguenti attività:**
 - rimozione anche parziale dello strato di materiale inerte di circa 30cm a protezione dei sistemi di impermeabilizzazione sottostante;
 - realizzazione di sistemi di fondazione di tipo isolato con conseguente possibili effetti di punzonamento localizzato sul sistema di copertura superficiale.
 - b) Superfici caratterizzate dalla presenza di terreno colturale con superfici a verde complete di canalette perimetrali - in corrispondenza di tali aree **sono vietate le seguenti attività:**
 - rimozione di qualsiasi componente costruttivo della MISP e degli annessi sistemi di regimazione delle acque meteoriche;
 - destinazione delle aree a verde a coltivazioni alimentari, umane e zootecniche.

RITENUTO, altresì, di precisare che l'area interessata dalla MISP – volume confinato on site potrà essere utilizzata senza piantumazioni in grado di influire sugli strati a protezione del volume confinato e dovrà essere vietato l'utilizzo per verde fruibile, per coltivazioni alimentari, umane o zootecniche.

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 152/2006 e smi;
- la LR 30/2006 e smi;
- il D.lgs. 267/2001 e smi;
- la L. 241/90 e smi;
- il DPR 380/2001 e la LR 12/2005 e loro smi;
- la D.G.R. 31.01.2020 - n. XI/2789;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

TENUTO CONTO delle motivazioni sopra richiamate;

CONSIDERATA la propria competenza sulla base delle dotazioni assegnate;

DETERMINA

DI RICHIAMARE le premesse e di farne parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI CONCLUDERE POSITIVAMENTE la Conferenza di Servizi decisoria ex art.14, c.2, legge n.241/1990, in forma semplificata e asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati **approvando il Progetto Operativo degli interventi di Bonifica e di Messa in Sicurezza Permanente** ai sensi dell'art. 242 comma 7 del D.Lgs. 152/06, integrato come da richieste del Comune di Boffalora Sopra Ticino (prot. 4709 del 22/06/2020) e allineato ai contenuti della nota di

Regione Lombardia del 27.11.2020 prot. 9718, pervenuto al Comune di Boffalora Sopra Ticino con note prot. 9926/9927/9928 del 04.12.2020, così composto:

- D.18. Relazione tecnico-illustrativa
- D.19. Inquadramento territoriale e urbanistico
- D.20. Planimetria generale aree di proprietà all'avvio delle attività di demolizione
- D.21. Planimetria risultanze delle attività di indagine della caratterizzazione
- D.22. Planimetria generale opere in progetto
- D.23. Messa in sicurezza permanente – Apprestamento – Pianta, sezioni e particolari costruttivi
- D.24. Messa in sicurezza permanente – Copertura superficiale finale – Pianta, sezioni e particolari costruttivi
- D.25. Fasi di intervento

con tutte le note pervenute dagli enti coinvolti in seguito alla convocazione del 04.12.2020 (prot. 9949/2020) che, allegate digitalmente al presente atto unitamente al progetto di cui sopra - sempre in formato digitale, ne formano parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;

DI STABILIRE, ai sensi dell'art. 242 comma 7 del D.Lgs. 152/2006 e della D.G.R. 31 gennaio 2020 - n. XI/2789:

- presentazione della garanzia finanziaria relativa all'intervento, comprensivo della MISP: entro 30 giorni dalla ricezione del presente atto;
- inizio lavori: entro 60 giorni dalla data di ricezione del presente atto
- tempi di esecuzione dei lavori: 175 giorni dalla data di inizio lavori;
- prescrizioni:

ATS Milano Città Metropolitana – prot. 10602 del 21.12.2020:

“... qualora nel monitoraggio dei contaminanti volatili dei soil gas fossero rilevate le sostanze ricercate in concentrazione superiore ai limiti di rilevabilità, si tenga conto della presenza dei futuri fruitori del sito, dei recettori esterni all'area e di eventuali altre sorgenti secondarie di disturbo nell'eventuale collocazione dei punti di monitoraggio di aria ambiente.

In relazione alla presenza di recettori residenziali esterni, si ritiene che i limiti di rilevabilità per il monitoraggio dell'aria ambiente debbano essere calcolati sulla base dei relativi parametri di esposizione e i parametri tossicologici definiti dal Database ISS-INAIL, ultimo aggiornamento disponibile, per consentire le valutazioni sanitarie richieste.

Si chiede che il piano di monitoraggio venga preventivamente concordato con l'Agenzia scrivente”.

Città Metropolitana di Milano - prot. 10610 del 21.12.2020:

“Per quanto concerne il conferimento dei terreni contaminati e dei riporti non conformi nel volume confinato on site, si precisa quanto segue:

- 1. le matrici e i riporti contenenti amianto devono essere stoccati in celle monodedicato. Tali celle devono essere geolocalizzate e individuate su apposita mappa;*
- 2. si ritiene che sui materiali per i quali le analisi sulla presenza di amianto ne riscontrassero l'assenza e/o concentrazioni inferiori alle CSC, debba comunque essere misurato l'indice di rilascio previsto dalla Tabella 7, alla Parte 4, dell'Allegato 4 del*

D.Lgs.36/03. Si ritiene, inoltre, che gli stessi debbano essere stoccati nelle suddette celle monodedicare;

3. posto che il d.lgs. 36/2003 prevede, per le discariche di rifiuti non pericolosi, una durata della post gestione di 30 anni, si chiede all'Impresa responsabile di inviare, ad inizio del nono anno di post gestione, un report dei risultati dei monitoraggi effettuati negli 8 anni precedenti, affinché le autorità competenti possano verificare la necessità di prolungare la suddetta post gestione oltre i 10 anni;

4. ogni variazione nella titolarità della MISP dovrà essere prontamente comunicata all'autorità competente...;

Viene indicata la seguente precisazione in ordine all'eventuale utilizzo di un impianto mobile:

"...Qualora la Società volesse avvalersi dell'utilizzo di un impianto mobile, così come indicato a pag. 133 del progetto, richiamata la D.G.R. 10098/2009 del 7/08/2009 la quale prevede che la "[...] legittimazione ad operare [...]" (autorizzazione dell'impianto e comunicazione di campagna mobile) sia ricompresa esplicitamente nel progetto di bonifica approvato, si fa presente che dovrà essere presentata una variante progettuale al POB. In tale ambito deve essere tenuto conto che la normativa settoriale prevede che per potenzialità di trattamento rifiuti superiori alle 10 t/g debba essere presentata preliminarmente una verifica di assoggettabilità a V.I.A. e che il calcolo per verificare il limite di 10 t/g per le campagne mobili, ai sensi della d.g.r. 11317/2010, è dato dal rapporto tra quantitativo totale di rifiuti da trattare e numero dei giorni previsti di campagna..."

ARPA Lombardia - prot. 10622 del 21.12.2020

Prendendo atto di quanto indicato da ARPA in merito alla MISP: *"...Per quanto riguarda le celle monodedicare delle matrici e dei riporti con concentrazioni di amianto eccedente le CSC di Colonna B, si chiede di confermare che le stesse riguarderanno solo i materiali suddetti e non anche terreni con frammenti di amianto come indicato in alcuni passaggi nel documento..."* si ritiene di considerare la richiesta di chiarimento quale prescrizione, quindi: **si chiede che le celle monodedicare delle matrici e dei riporti con concentrazioni di amianto eccedente le CSC di Colonna B, riguardino solo i materiali suddetti e non i terreni con frammenti di amianto**

In relazione, invece, a quanto riportato in ordine all'impiego di impianti mobili: *"...Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti per i quali è previsto il conferimento ad impianti esterni, si rimanda alla competente Città Metropolitana di Milano; si chiede però di chiarire quanto indicato a pag. 133 del documento (paragrafo 12.9) in merito alla possibilità di trattamento in sito dei rifiuti rimossi per i quali non è indicata nel documento l'impiego di impianti mobili e relative campagne..."* si ritiene di poter far riferimento espresso a quanto sopra riportato relativo alle determinazioni di Città Metropolitana stessa laddove si indica che: *"...qualora la Società volesse avvalersi dell'utilizzo di un impianto mobile, così come indicato a pag. 133 del progetto, richiamata la D.G.R. 10098/2009 del 7/08/2009 la quale prevede che la "[...] legittimazione ad operare [...]" (autorizzazione dell'impianto e comunicazione di campagna mobile) sia ricompresa esplicitamente nel progetto di bonifica approvato, si fa presente che dovrà essere presentata una variante progettuale al POB. In tale ambito deve essere tenuto conto che la normativa settoriale prevede che per potenzialità di trattamento rifiuti superiori alle 10 t/g debba essere presentata preliminarmente una verifica di assoggettabilità a V.I.A. e che il calcolo per verificare il limite di 10 t/g per*

le campagne mobili, ai sensi della d.g.r. 11317/2010, è dato dal rapporto tra quantitativo totale di rifiuti da trattare e numero dei giorni previsti di campagna...”, dando alla proprietà l’onere di attivare le necessarie variazioni al progetto in argomento allorquando si ritenesse necessario l’utilizzo di un impianto mobile.

“...Le aree di deposito temporaneo dei diversi materiali (da riutilizzare in sito per il ripristino finale e/o da confinare nella MISP) dovranno essere adeguatamente separate per tipologia, identificate tramite segnaletica posizionata in modo visibile, nella quale devono essere riportate, per la tracciabilità delle stesse, le informazioni relative all’area di scavo di provenienza, alla tipologia del materiale ed alla destinazione finale (ripristino e/o MISP)...”

“...L’Azienda dovrà trasmettere un Report annuale argomentando gli esiti delle attività di monitoraggio e controllo eseguite anche al fine di verificare lo stato di conservazione e l’integrità del capping realizzato, nonché la verifica qualitativa della matrice acque sotterranee...”.

Si richiamano, altresì tutte le indicazioni operative sopra indicate.

- entità e tipologia delle garanzie finanziarie: € 1.968.872,96 (pari al 50% dell’importo presunto per l’esecuzione delle opere comprensivo della fase successiva alla chiusura - € 3.937.745,93 come da comunicazione prot. 10886 del 30.12.2020). Trattasi della prima garanzia prevista per l’intervento; la seconda dovrà essere depositata a seguito della certificazione provinciale, come previsto dalla DGR XI/2789 del 31.01.2020. Le garanzie devono essere conformi alla DGR 8/2744 del 15.06.2006 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni;
- materiali ammissibili e le loro caratteristiche per il conferimento nel volume confinato on site: sono ammissibili nel volume confinato on site (MISP), in esito ai chiarimenti di Regione Lombardia (prot. 9718 del 27.11.2020) in merito alla D.G.R. 31 gennaio 2020 - n. XI/2789, riporti non conformi e terreni contaminati, così come riportato nel documento di progetto “Relazione Tecnico Illustrativa” – elaborato D18 – pag. 91 – del quale si riporta un estratto della tabella 20:

Area	Codice campione	Strato di riferimento	Tipologia materiali	Destinazione	Laboratorio	Rapporto di prova
Area S30 D1	S30 D1	-0,50/-4,30	riporti non conformi	MISP	Agrolab	137494 - 406853
Area S30 D3	S30 D3-A	-0,60/-3,00	riporti non conformi	MISP	Envirolab	2000377-001
	S30 D3-B	-3,00/-4,90	riporti non conformi	MISP	Envirolab	2000377-004
Area S4 D2	S4 D2	-1,00/-3,20	riporti non conformi	MISP	Agrolab	137494 - 406857
Area S4 D3	S4 D3	-1,00/-5,50	riporti non conformi	MISP	Agrolab	137494 - 406856
Area trasformatori	Trasformatori	0,00/-3,00	terreni contaminati	MISP	Agrolab	137494 - 406858
S23	S23	0,00/-1,00	terreni contaminati	MISP	Agrolab	137494 - 406859
Area F	F	0,00/-1,00	riporti non conformi	MISP	Agrolab	137494 - 406860
Area A	A-A	0,50/-2,00	riporti non conformi	MISP	Envirolab	2000377-005

	A-B	-2,00/-4,00	riporti non conformi	MISP	Envirolab	2000377-002
Area G	G	0,00/-1,00	riporti non conformi	MISP	Envirolab	2000588-001

con espresso riferimento ai rapporti di prova allegati al progetto (elaborato D18-allegato 3), così come meglio indicato, a livello volumetrico (stimato), nella tabella di seguito riportata (elaborato D18 – pag.95 – tabella 24):

Soluzione progettuale individuata: scavo e trasferimento in una MISP con realizzazione di un volume confinato on site			
Tipologia materiali	Area	Volume stimato	Totale
		(mc)	(mc)
Terreni contaminati	Area trasformatori	1.590	2.355
	Sondaggio C25	440	
	Sondaggio S23	135	
	Sondaggio S37	190	
Terreni contenenti amianto come superamento delle CSC	Sondaggio S31	30	30
Riporti non conformi	Area A	850	11.380
	Area F	2.030	
	Area G	2.500	
	Area S4-D2	1.150	
	Area S4-D3	2.750	
	Area S30-D1	1.590	
Riporti non conformi contenenti amianto come superamento delle CSC	Area A	850	1.360
	Area S30-D3	510	
Totale complessivo			15.125

· limitazioni d'uso delle aree a seguito della realizzazione degli interventi di MISP:

- a) Superfici rapportabili al piano campagna caratterizzate dalla presenza di un cassonetto in materiale inerte - In corrispondenza di tali aree **sono vietate le seguenti attività:**
 - rimozione anche parziale dello strato di materiale inerte di circa 30cm a protezione dei sistemi di impermeabilizzazione sottostante;
 - realizzazione di sistemi di fondazione di tipo isolato con conseguente possibili effetti di punzonamento localizzato sul sistema di copertura superficiale.
- b) Superfici caratterizzate dalla presenza di terreno colturale con superfici a verde complete di canalette perimetrali - in corrispondenza di tali aree **sono vietate le seguenti attività:**
 - rimozione di qualsiasi componente costruttivo della MISP e degli annessi sistemi di regimazione delle acque meteoriche;
 - destinazione delle aree a verde a coltivazioni alimentari, umane e zootecniche.

Precisando che l'intera area interessata dalla MISP – volume confinato on site - potrà essere utilizzata senza piantumazioni in grado di influire sugli strati a protezione del volume confinato ed è vietato l'utilizzo per verde fruibile, per coltivazioni alimentari, umane o zootecniche.

DI DARE ATTO, che l'uso delle aree a seguito della conclusione delle operazioni di bonifica dovrà essere allineato con quanto previsto dalla parte IV - Titolo V - Allegato 5 (Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti), Tabella 1 (Concentrazione soglia di

Determinazione Area Tecnica n.122 del 31-12-2020 BOFFALORA SOPRA TICINO

contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare) del Dlgs. 152/2006, tenendo presenti gli obiettivi del Progetto Operativo degli interventi di Bonifica e di Messa in Sicurezza Permanente oggetto del presente atto;

DI RIBADIRE che le limitazioni d'uso di cui sopra dovranno essere riportate negli strumenti urbanistici comunali e, pertanto, sarà comunicato il presente atto agli uffici comunali competenti;

DI DARE ATTO che nel presente caso specifico la DGR n. 2789 del 31.01.2020 di cui sopra, prevede l'esigenza di una doppia garanzia finanziaria:

- una per la realizzazione dell'intervento di MISP, comprensiva della realizzazione del volume confinato on site e delle opere di monitoraggio/fase successiva alla chiusura (da svincolare seguito di avvenuta conclusione dell'intervento e della certificazione provinciale e contestualmente all'accettazione della garanzia finanziaria - di cui al punto seguente- per la fase successiva alla chiusura dell'intervento);
- una a copertura delle attività da attuare a seguito della chiusura dell'intervento di MISP e del volume confinato;

come indicato anche nel punto precedente laddove si vanno a determinare entità e tipologia delle garanzie finanziarie;

DI RICORDARE che il titolare è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni generali imposte dalle vigenti norme regionali, nazionali e comunitarie e dai regolamenti comunali in materia (cartello di cantiere, indicazione del Direttore dei Lavori, dell'impresa esecutrice, adempimenti di cui al D.lgs. 81/2008, ecc e rispetto in via generale de Regolamento edilizio e del Regolamento Locale di Igiene), nonché di ogni altra disposizione di normativa applicabile in quanto la presente determinazione costituisce ad ogni effetto titolo unico per la realizzazione dell'intervento sopra indicato;

DI DISPORRE che copia della presente Determinazione sia trasmessa in forma telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi pec;

DI DARE ATTO che avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

DI INDICARE CHE gli atti inerenti al procedimento sono depositati presso l'Area Tecnica Lavori Pubblici/Urbanistica, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi;

DI DARE CORSO alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio comunale per 30 giorni e della pubblicazione dello stesso nella sezione "Amministrazione Trasparente" relativa alle pratiche ambientali;

DI DARE ATTO che il presente atto non necessita di copertura finanziaria e di impegni di spesa.

**Il Responsabile dell'Area
Lavori Pubblici / Urbanistica
F.to GABRIELA NAVA**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal 04-01-2021
Lì 04-01-2021

**Il Messo Comunale
F.to Alberto Lavatelli**